



m_dg.GAB.07/05/2025.0017248.U



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04735 DEL DEPUTATO ZANELLA (res. n. 459 del 31 marzo 2025)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale il deputato interrogante, traendo spunto dalla vicenda del piccolo Luca, un bambino di 4 anni affidato fin dal 1° mese di vita ad una famiglia composta da due genitori con altri figli e successivamente dato in adozione ad una nuova famiglia dal Tribunale per i minorenni di Milano, solleva specifici quesiti in ordine ad eventuali iniziative anche normative volte a tutelare il principio della continuità affettiva del minore, si rappresenta quanto segue.

Per far luce sulla vicenda l'articolazione ministeriale competente è stata prontamente incaricata di svolgere i necessari accertamenti.

Con nota del 9 aprile scorso, il Tribunale per i Minori di Milano, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha trasmesso una dettagliata relazione che, per completezza di esposizione, si riporta integralmente di seguito.

“1. Il bambino di quattro anni, dichiarato adottabile dal tribunale per i minorenni di Milano, al quale la stampa ha attribuito il nome Luca, è stato accolto in data 5 marzo 2025 nella sua nuova famiglia avente i requisiti per la sua adozione,

ritenuta dopo ampia e approfondita istruttoria la più adeguata a rispondere alle esigenze di un bambino così piccolo.

Il minore è rimasto in affidamento eterofamiliare per 4 anni in quanto il giudice, chiamato alla verifica della sua condizione di abbandono su ricorso del PM minorile, ha dovuto intraprendere ogni strada e ogni accertamento al fine di verificare se fosse ancora possibile recuperare e salvaguardare la relazione tra il minore e la sua famiglia biologica, disponendo interventi di supporto a cura del servizio sociale e ogni possibile tentativo di integrazione della famiglia biologica nella vita del minore, risultando l'adozione a terzi l'extrema ratio. Gli approfondimenti nel caso specifico si sono prolungati a causa delle alterne condotte genitoriali che hanno richiesto ripetute verifiche, rese ulteriormente complesse dal periodo epidemiologico del covid.

2. Com'è noto l'istituto dell'affidamento familiare è volto ad offrire al minore un contesto affettivo ed educativo adeguato, per sua natura temporaneo, nella prospettiva di un recupero delle risorse della famiglia biologica o della scelta di una famiglia adottiva più adeguata, ove venga accertata l'irreversibilità dello stato di abbandono da parte della famiglia di origine.

3. Dopo la dichiarazione dello stato di abbandono non vi è diritto né obbligo della coppia affidataria di diventare genitore adottivo del minore (ed invero nella maggior parte dei casi non vi è richiesta in tal senso).

4. Nell'interesse del minore dichiarato adottabile, la scelta preferibile è quella di essere inserito, attraverso una procedura di comparazione tra coppie aspiranti adottive, ivi compresa eventualmente la famiglia affidataria che ne abbia fatto richiesta, nella famiglia individuata come quella più adeguata sia in quanto avente i requisiti di legge di cui all'art. 6 legge 184 del 1983, sia perché avente fin dall'inizio un progetto adottivo per il quale si è formata, sia infine perché pronta a offrire attenzioni e cure esclusive al minore in un contesto stabile e rassicurante. Nel caso di specie, la famiglia affidataria di Luca è priva del requisito di legge dell'età e per

sua scelta ha deciso di continuare ad accogliere minori in affido, uno di anni 3 ed una di mesi 5.

5. In base alla normativa vigente sulla continuità affettiva, compito degli affidatari è quello di accompagnare il bambino nelle scelte che vengono prese nel suo interesse, ovvero il suo rientro nella sua famiglia biologica o l'inserimento nella famiglia adottiva, continuando a svolgere la funzione di supporto e di riferimento affettivo.

[...] 8. Il percorso di avvicinamento è stato curato dal Giudice Onorario, psicologo, del Tribunale per i Minorenni e dall'educatrice e dalla psicologa dell'Associazione L'Albero della vita che già avevano conosciuto il minore durante la fase dell'affidamento familiare ed è stato seguito attentamente dal curatore speciale del minore e dall'Ente tutore.

A migliore comprensione di quanto sopra sinteticamente esposto si precisa quanto segue.

L'adozione c.d. legittimante è quella che assicura maggiori garanzie al minore, in quanto costituisce un vero e proprio rapporto di filiazione con effetti giuridici completi tra la coppia adottante e il minore, oltre che la rescissione del legame con la famiglia biologica.

Sul punto si osserva che nel caso in esame la coppia affidataria, che ha presentato domanda di adozione legittimante, supera i limiti massimi di età previsti dalla legge per l'adozione legittimante, rispettivamente di 5 e 3 anni (in altri termini il signor Riganti ha 50 anni più del minore e la signora Bacchiega 48 di più). Come è noto, il requisito dell'età assume una forte valenza prescrittiva nell'ambito della citata adozione legittimante, in quanto volto a salvaguardare il diritto del minore dichiarato adottabile a essere inserito in una famiglia a lui dedicata e che possa garantirgli per un tempo il più lungo possibile un ambiente affettivo accudente, rassicurante e stabile. Per altro il legislatore ha ritenuto di adeguare tale requisito all'attuale aumentata aspettativa di vita, portando il limite massimo di differenza di età tra adottante e adottato da 40 anni agli attuali 45. Ciò malgrado i ricorrenti

restano entrambi ampiamente fuori dai requisiti di legge.

[...] Nel caso di specie il minore Luca non solo si trova in stato di abbandono ma è stato anche in concreto collocato in famiglia adottiva e pertanto non sussiste neanche l'altro requisito della c.d. impossibilità di fatto di addivenire all'affido preadottivo, che si sarebbe, in ipotesi, potuta verificare ove non fosse stata reperita alcuna coppia avente i requisiti per l'adozione legittimante in grado di accogliere in adozione Luca.”

Tanto premesso, preme innanzitutto ribadire quanto già riferito in occasione della risposta fornita ad una specifica interrogazione a risposta immediata sul caso in discussione, ossia che il Dicastero si è prontamente attivato per disporre accertamenti presso le Autorità coinvolte.

L'istruttoria ministeriale sarà diretta ad appurare come sia stato possibile che sia stato disposto un affido ad una coppia che già all'origine non presentava i requisiti di adottabilità – superando i limiti di adottabilità rispettivamente di 5 e di 3 anni, laddove era già prevedibile che non si sarebbe potuto garantire al minore una vita stabile presso la famiglia affidataria- , che tale affido sia durato quattro anni e che l'accompagnamento verso la nuova famiglia adottiva sia avvenuto senza un progetto e nell'arco di appena appena 24 ore.

Inoltre, verrà verificato se il caso di Luca sia un episodio isolato o se ci siano altri casi di bambini affidati consapevolmente a coppie prive di requisiti di adottabilità e, laddove dovessero emergere profili di rilievo disciplinare, verranno esercitate le prerogative costituzionali riconosciute per legge al Ministro della giustizia.

È necessario comprendere se si è di fronte ad una lacuna normativa o ad una cattiva applicazione delle norme o ad entrambe.

Invero, l'attuale impianto normativo, a partire dalla legge n. 184 del 1983, contempla un ampio spettro di misure che hanno come obiettivo principale quello di preservare e tutelare la crescita ed il benessere psicofisico del minore.

La priorità è quella di garantire il diritto fondamentale del minore alla continuità affettiva, sancito espressamente per la prima volta con la legge 173 del 2015, che dà corpo alla previsione dell'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di New York, sia nel caso in cui il minore torni nella sua famiglia d'origine, sia nel caso venga adottato da una nuova famiglia.

Ed è importante che siano preparati ad affrontare questo percorso sia i genitori affidatari, che potrebbero essere diversi da quelli adottivi, sia i bambini per i quali il distacco deve essere meno traumatico possibile.

La vicenda del piccolo Luca ha sollevato un tema delicatissimo su cui l'attenzione di questo Ministero è massima: il legislatore, da un lato, e i magistrati minorili, dall'altro, devono garantire il diritto del minore alla continuità e stabilità affettiva, al fine di evitare che si ripetano vicende simili.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)